Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 28 ottobre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 ottobre 1975, n. **505**.

Proroga al 31 dicembre 1975 del termine per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di edifici colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini del 31 dicembre 1974 indicati nell'articolo 23 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, e nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono prorogati sino al 31 dicembre 1975.

Art. 2.

Per gli edifici di proprietà privata, compresi nell'ambito del centro storico delimitato dal vigente piano regolatore generale della città di Ancona, le perizie e la ulteriore documentazione necessarie per ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, dovranno pervenire al competente ufficio del genio civile entro il 31 dicembre 1975.

Nel caso in cui i privati non vi abbiano provveduto, il comune di Ancona è autorizzato a presentare, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, le domande, le perizie e l'ulteriore documentazione necessarie per ottenere, limitatamente alle unità immobiliari da riparare, risanare o ristrutturare mediante l'intervento pubblico, la concessione dei contributi di cui agli articoli 6, lettera *d*) e 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e successive integrazioni e modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 4 ottobre 1975, n. **506**.

Norme per l'esecuzione di opere urgenti di sistemazione idraulica nel tronco di pianura del bacino dell'Adige e nel tronco medio-inferiore del Po.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A valere sugli stanziamenti che saranno disposti con provvedimento legislativo in materia di sistemazione idraulica e di difesa del suolo, è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1975, per l'attuazione di urgenti opere straordinarie di sistemazione idraultica del bacino del fiume Adige (tronco da Verona alla foce, per l'importo di lire 15 miliardi) e del bacino del fiume Po ed affluenti di destra (tronco da Piacenza al mare, compreso il delta, per l'importo di lire 30 miliardi).

Art. 2.

Il programma per gli interventi di cui al precedente articolo 1 è predisposto, per quanto riguarda il fiume Adige, dal presidente del magistrato alle acque di Venezia, d'intesa con la regione Veneto, e, per quanto riguarda il fiume Po, dal presidente del magistrato per il Po di Parma, d'intesa con le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

I programmi così predisposti sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 3.

All'onere di lire 45 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 5.920 milioni e lire 10.000 milioni, a carico, rispettiva-

mente, dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e, quanto a lire 29.080 milioni, con riduzione del corrispondente importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 10 ottobre 1975, n. **507**.

Istituzione del ruolo del personale di dattilografia del Ministero del commercio con l'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il ruolo del personale di dattilografia del Ministero del commercio con l'estero di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge.

Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esse inerenti.

Art. 2.

L'assunzione è effettuata mediante pubblico concorso, per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame consiste in una prova scritta di lingua italiana, in una prova pratica di dattilografia ed in un colloquio sulle materie che saranno indicate nel programma d'esame, diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Per lo svolgimento del concorso si applicano le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli della carriera esecutiva dell'amministrazione dello Stato contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte e modificazioni, e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 3.

I termini previsti nelle disposizioni di cui al precedente articolo 2, ultimo comma, per l'espletamento del primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono ridotti alla metà.

L'assunzione del personale vincitore del concorso, di cui al precedente comma, avrà luogo anche in pendenza della registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.

Art. 4.

Il Ministro per il commercio con l'estero, in attesa dell'espletamento del primo concorso, di cui al precedente articolo 3, è autorizzato ad assumere personale temporaneo con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per un periodo anche continuativo non superiore ad un anno, per l'esclusiva esplicazione di mansioni di dattilografia nel limite massimo del 50 per cento della dotazione organica del ruolo di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1975 in lire 85 milioni, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli numeri 1021 e 2051 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero del medesimo anno finanziario in ragione, rispettivamente, di lire 70 milioni e di lire 15 milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1975

LEONE

MORO — DE MITA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

QUALIFICA	Posti di organico	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio
Coadiutore dattilografo .	120	213	
		183	5
		163	2
		133	4
		120	2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1975, n. **508**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Pietro apostolo, in Putignano.

N. 508. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Pietro apostolo, in Putignano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1975, n. **509.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa del SS. Salvatore, in Pollutri.

N. 509. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa del SS. Salvatore, in Pollutri (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1975, n. **510.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa della SS. Trinità, in Parete.

N. 510. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa della SS. Trinità, in Parete (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1975, n. **511.**

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione delle suore missionarie del Lieto Messaggio, in Pontremoli, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 511. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione delle suore missionarie del Lieto Messaggio, in Pontremoli (Massa Carrara). L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione, consistente in cinque/sesti di un complesso immobiliare sito in Pontremoli, e valutato, per la parte di spettanza dell'ente, in L. 75.000.000, disposta da suor Maria, al secolo Bastiani Pasqua vulgo Pasqualina, con atto pubblico 5 novembre 1974, numero 7684/2175 di repertorio, a rogito dott. Mario Angella, notaio in Pontremoli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1975, n. **512.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Martino vescovo, in Bovisio Masciago.

N. 512. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Martino vescovo, in Bovisio Masciago (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 7

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Silvi.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Silvi (Teramo), al quale la legge assegna venti membri, risultò composto, dopo le elezioni del 26 novembre 1972, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi di una decisiva prevalenza numerica.

L'amministrazione dell'ente venne assicurata a seguito di intese tra alcuni raggruppamenti consiliari.

Contrasti non tardarono a manifestarsi in seno alla compagine consiliare compromettendo il normale funzionamento del civico ente.

Nella riunione consiliare del 21 marzo 1975 il sindaco, due assessori effettivi e due supplenti rassegnavano le dimissioni delle quali il consiglio comunale prendeva atto nella stessa seduta.

Seguivano le dimissioni dell'assessore anziano di cui l'organo consiliare prendeva atto nella riunione del 7 aprile successivo, disposta d'ufficio dal prefetto con decreto n. 630 del 1° aprile 1975 su domanda del terzo dei consiglieri.

Essendo stata annullata dalla sezione del comitato regionale di controllo la deliberazione con la quale il consiglio comunale, alla fine della suddetta adunanza, stabiliva di autoconvocarsi per provvedere alla elezione del sindaco, alla presa d'atto delle dimissioni dell'ultimo assessore in carica, che nel frattempo aveva prodotto le proprie dimissioni, ed alla nomina della giunta, il prefetto, aderendo anche alla richiesta del terzo dei consiglieri, con provvedimento n. 779/Gab. del 21 aprile 1975 disponeva due ulteriori convocazioni d'ufficio di quel consesso per i giorni 26 aprile e 3 maggio successivo per deliberare sugli argomenti sopra indicati.

La mancanza del numero legale delle suddette sedute non consentiva, però, al consiglio comunale di provvedere a tali adempimenti.

Undici consiglieri rinnovavano allora istanza per una convocazione del consiglio allo scopo di trattare gli argomenti non deliberati nelle precedenti sedute. Ma le due adunanze, fissate con decreto prefettizio n. 924 del 9 maggio 1975 per il 14 e 17 maggio u.s. si svolgevano senza alcun esito positivo.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio comunale di Silvi di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge il prefetto con provvedimento numero 1037/Gab. del 24 maggio disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale per il 28 e 31 maggio scorso, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare sulla presa d'atto delle dimissioni dell'assessore in carica, sulla elezione del sindaco e sulla ricostituzione della giunta municipale.

Detto provvedimento, contenente questa volta l'esplicita diffida che in caso di esito infruttuoso delle due sedute, si sarebbe proposta l'adozione del provvedimento di scioglimento della rappresentanza elettiva, veniva notificato, in forma integrale, a tutti i consiglieri.

Nepppure tale tentativo sortiva gli effetti voluti in quanto entrambe le sedute, presenti sette consiglieri, si svolgevano, ancora una volta infruttuosamente.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 19 luglio 1975, n. 1208, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dello art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Silvi (Teramo) in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 25 luglio 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Silvi (Teramo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giustino Di Santo.

Roma, addì 1° ottobre 1975

Il Ministro per l'interno: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Silvi (Teramo) non ha provveduto alla sostituzione del sindaco e degli assessori dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 luglio 1975;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Silvi (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giustino Di Santo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1975

LEONE

GUI

(8987)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Laureana di Borrello.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Laureana di Borrello, al quale la legge assegna venti membri, risultava composto, dopo le elezioni del 17 giugno 1973, da vari gruppi di diversa ispirazione politica privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

La giunta municipale fu eletta in virtù di un'intesa tra due raggruppamenti consiliari costituenti la maggioranza consiliare.

Contrasti non tardarono a manifestarsi in seno a detta maggioranza pregiudicando la normale attività del civico consesso.

Il sindaco e cinque assessori rassegnavano le dimissioni dalla carica delle quali prendeva atto il consiglio comunale nella riunione del 29 aprile 1975.

Il prefetto, con decreto 12 maggio 1975, n. 1044, disponeva una convocazione di quell'organo per il giorno 16 maggio 1975 per l'elezione del sindaco e dei cinque assessori dimissionari.

La riunione andava deserta per mancanza del *quorum* strutturale previsto dall'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Anche la riunione di seconda convocazione, disposta dal prefetto con decreto 23 maggio 1975, con all'ordine del giorno i cennati adempimenti andava deserta.

Il prefetto, allora, allo scopo di porre il consiglio comunale di Laureana di Borrello di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, con decreto 7 giugno 1975, n. 1344, disponeva una nuova duplice convocazione di quel consiglio comunale per i giorni 18 e 24 giugno 1975, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco, dei cinque assessori dimissionari e l'esame delle dimissioni, nel frattempo presentate, da un consigliere comunale.

Tenuto conto dell'obbligatorietà ed urgenza degli argomenti oggetto di trattazione e del ritardo del consiglio a provvedere, il prefetto, unitamente al decreto di convocazione, faceva notificare ai singoli consiglieri una formale diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, che qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Tali riunioni riuscivano deserte per mancanza del numero legale.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 27 luglio 1975, n. 1137, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso e alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Laureana di Borrello in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 27 agosto 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Laureana di Borrello ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Francesco De Stefano.

Roma, addì 11 ottobre 1975

Il Ministro per l'interno: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) non ha provveduto alla sostituzione del sindaco e degli assessori dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 agosto 1975;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco De Stefano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

GUI

(9033)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1975.

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità alle nevicate che hanno colpito dal 1° al 15 dicembre 1973 alcuni comuni della provincia di Potenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le nevicate che hanno colpito i comuni di Balvano, Potenza, Rionero in Vulture (per la frazione di Monticchio Bagni) e Venosa della provincia di Potenza dal 1° al 15 dicembre 1973 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione della esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle nevicate che hanno colpito dal 1° al 15 dicembre 1973 i seguenti comuni della provincia di Potenza: Balvano, Potenza, Rionero in Vulture (per la frazione di Monticchio Bagni) e Venosa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1975
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 103

(9034)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1975.

Modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 12 agosto 1975, recante norme e criteri per l'attuazione delle disposizioni di legge concernenti provvidenze particolari nel settore del pomodoro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto del 12 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1975, relativo alle modalità che concernono la concessione dei benefici previsti dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro;

Vista la legge di conversione 10 ottobre 1975, n. 484, che ha apportato al richiamato decreto-legge modifiche ed integrazioni;

Atteso che occorre conformare il decreto ministeriale anzidetto alle modifiche ed integrazioni introdotte con la citata legge di conversione;

Decreta:

Art. 1.

Le cooperative agricole e loro consorzi e le industrie di trasformazione del pomodoro che hanno presentato agli ispettorati provinciali dell'alimentazione la domanda di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 12 agosto 1975, in prosieguo denominato soltanto « decreto », devono provare, ai sensi del secondo comma dell'articolo unico della legge di conversione 10 ottobre 1975, n. 484, a mezzo di atto notorio o di dichiarazione sostitutiva di esso prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 75, e resa al capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione, da presentare allo stesso ispettorato, che le quantità di pomodori pelati in scatola e di concentrato di pomodoro oggetto della domanda di ammasso privato provengono dalla lavorazione di pomodoro di produzione nazionale.

Art. 2.

Rimanendo ferma al 1° settembre 1975 la data di decorrenza dello stoccaggio, è riaperto, fino al 20 novembre 1975, il termine di presentazione della domanda di cui all'art. 1 del « decreto » nei confronti di quelle cooperative e loro consorzi e di quelle industrie di trasformazione che sono in grado di fornire, oltre all'attestazione di cui all'articolo precedente, anche la documentazione atta a dimostrare che il prodotto per il quale chiedono l'ammasso privato era in giacenza presso gli stessi al 31 luglio 1975.

Art. 3.

L'impegno di cui al punto 5) del secondo comma dell'art. 1 del « decreto » si intende riferito, per effetto della modifica di cui al secondo comma dell'articolo unico della medesima legge di conversione, per un periodo, a partire dal 1° settembre 1975, di un anno o di uno o più trimestri del medesimo.

Qualora prima della scadenza di ciascun trimestre, compreso nel periodo annuale suddetto, l'ammassatore non comunichi all'ispettorato provinciale dell'alimentazione, cui ha presentato la domanda di stoccaggio, l'intendimento di porre termine allo stoccaggio stesso, questo è prorogato automaticamente al trimestre successivo. Nel caso che comunichi di voler svincolare parte del prodotto, la proroga automatica è limitata alla residua parte che, pertanto, rimane sotto stoccaggio.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del « decreto » si applicano alle istanze di concessione dell'aiuto presentate per i periodi annuali o trimestrali durante i quali lo stoccaggio è stato mantenuto.

Art. 4.

Nel caso siano intervenuti accordi locali tra i rappresentanti delle categorie interessate, alla istanza di cui all'art. 2 del « decreto » deve essere allegata, se presentata dalle industrie di trasformazione, la dichiarazione sulla quantità ritirata e lavorata nel corso della campagna 1975, che deve risultare almeno eguale a quella preventivamente contenuta negli accordi stessi.

Art. 5.

Nel primo comma dell'art. 3 del « decreto » la lettera *a*) è sostituita con la seguente:

« *a*) per le cooperative, le quantità di pomodoro conferite dai soci o cedute dai produttori agricoli e la

avvenuta corresponsione ai soci e ai produttori agricoli di un prezzo finale di riparto corrispondente ai ricavi ottenuti dalla vendita del prodotto, depurati delle sole spese di gestione; ».

Art. 6.

Le organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 3-*bis* inserito nell'articolo unico della stessa legge di conversione, che intendono fruire del contributo in detto articolo previsto, devono presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione nella cui circoscrizione le relative operazioni sono avvenute, istanza contenente le indicazioni delle quantità di pomodoro ritirate dal mercato con l'osservanza delle disposizioni comunitarie vigenti in materia e delle quantità di prodotto venduto alle industrie di trasformazione.

Per il prodotto ritirato dal mercato deve essere allegata alla istanza copia della prescritta documentazione presentata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.; per il prodotto venduto alle industrie di trasformazione, copia autentica del fatturato IVA emesso dalle organizzazioni stesse.

Art. 7.

Le cooperative agricole e loro consorzi, che intendono fruire dei contributi di cui all'art. 3-*ter* inserito nell'articolo unico della predetta legge di conversione, devono allegare alla domanda di contributo:

l'atto costitutivo e statuto della società (copia notarile);

certificato d'iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio delle cooperative agricole;

elenco dei soci conferenti;

bilancio dell'esercizio, accompagnato dalla deliberazione assembleare di approvazione e dalla relazione del collegio dei sindaci, nonchè da una relazione esplicativa delle voci di bilancio nella quale sono evidenziate ed illustrate le spese di gestione sostenute per l'espletamento dell'attività suddetta nel corso dell'esercizio nel quale è stata espletata l'attività di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita del pomodoro di produzione 1975.

La domanda, che deve altresì contenere quanto richiesto al secondo comma, punto 1), dell'art. 1 del « decreto », va presentata direttamente al Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Nello svolgimento delle operazioni di controllo per l'esatta applicazione delle disposizioni riguardanti le provvidenze previste nel citato decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, e relativa legge di conversione, affidate agli ispettorati provinciali dell'alimentazione, questi si avvarranno della collaborazione offerta dalle organizzazioni economiche e sindacali dei produttori agricoli esistenti in provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

(9183)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano all'accettazione di una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 17 settembre 1975, n. 7865, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione della proprietà della rivista « Archivio veterinario italiano », disposta a favore dell'ente dal prof. Giovanni Giolitti, del valore presunto di L. 4.000.000.

(9048)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 67 Istruzione, foglio n. 205, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 15 dicembre 1973 dal prof. Lamastra Paolo, avverso il decreto del provveditore agli studi di Bari 18 giugno 1973, col quale veniva inflitta la sanzione disciplinare dell'ammonizione.

(8849)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 67 Istruzione, foglio n. 201, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 22 giugno 1970 dal prof. Andreotti Carlo avverso la ridotta retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo e la mancata retribuzione delle ore stesse durante i mesi estivi.

(8850)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad alienare, mediante asta pubblica, un immobile in comune di Marina di Massa.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1975, n. 500.1.EV/97, la Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad alienare, mediante asta pubblica, l'immobile di proprietà dell'Opera, sito in Marina di Massa (Massa Carrara), costituito da un appezzamento di terreno della superficie di mq 13267, su cui insistono varie costruzioni di tipo rurale, distinto in catasto alla sezione *B*, foglio 97, mappali 4547, 1466, 1472, 4553, 4549, 1470, 7352, 7351, 7354, 7571. Detto immobile, acquistato dall'O.N.M.I. dal fallimento Novanni Libero e Mannini Idea, con atto notar Armando Angelini n. 5948/3212 del 7 luglio 1934, registrato a Massa il 18 luglio 1934, mod. 35, vol. 324, foglio 49, e trascritto il 20 luglio 1934, vol. 583, n. 2674, è stato utilizzato come azienda agricola. L'azienda, poichè non impostata in maniera razionale, non può essere mantenuta in fuzione e resa attiva.

(9049)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1975, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 393, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Mastrofrancesco Mario, appartenente al ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero del commercio con l'estero con la qualifica di segretario principale, avverso il mancato accoglimento dell'istanza del 6 agosto 1973, intesa ad ottenere la rinnovazione nella nuova posizione dei benefici combattentistici, già goduti nella precedente carriera esecutiva, previsti dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(9050)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a quattrocentotrentaquattro posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati, qualificati e comuni nel ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali per enti e stabilimenti di stanza in Roma e in altre località della regione Lazio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali della Difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto l'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, riguardante norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 1975, con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1975;

Visto il decreto ministeriale in data 7 dicembre 1974, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio degli enti e stabilimenti militari di stanza in Roma e in altre località della regione Lazio di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi utilizzando parte delle vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti per gli enti e stabilimenti militari siti a Roma e in altre località della regione Lazio i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato:

Qualifica di mestiere	Categoria	Posti a concorso
RUOLO DELLE LAVORAZIONI		
Apparecchiatore telegrafonico Telescriventista:		
Apparecchiatore telegrafonico	Specializzato	18
Apparecchiatore telescriventista	Specializzato	7
Meccanico per centrali telefoniche	Specializzato	4
Apparecchiatore telegrafonico Telescriventista:		
Apparecchiatore telegrafonico	Qualificato	8
Armaiolo:		
Armaiolo in genere	Qualificato	2
Attrezzista meccanico:		
Calibrista	Specializzato	10
Cinetecnico:		
Cinetecnico e montatore di pellicole	Qualificato	1
Coloritore:		
Verniciatore a spruzzo	Qualificato	3
Conduttore di gru e carri ponte	Qualificato	4
Conduttore patentato di caldaie:		
Con certificato di 1° grado o 2° grado generale	Specializzato	5
Con certificato di 2° grado *A* o 2° grado *B* o 3° grado generale	Qualificato	1
Conduttore di mezzi speciali:		
Di sollevamento, trasporto e carico, etc.	Qualificato	2
Decoratore o imbianchino:		
Imbianchino	Specializzato	8
Elettricista:		
Circuitista installatore e riparatore	Specializzato	21
Giuntista	Specializzato	2
Elettromeccanico:		
Elettromeccanico in genere	Specializzato	1
Collaudatore elettromeccanico	Qualificato	6
Elettronico:		
Apparecchiatore radiotelegrafico	Specializzato	2
Collaudatore elettronico	Specializzato	1
Elettronico per impianti ed apparecchiature compresi i sistemi d'arma	Specializzato	16
Elicista aeronautico	Qualificato	1
Fabbro fucinatore e carpentiere:		
Fabbro fucinatore e forgiatore	Specializzato	2
Falegname:		
Falegname in genere	Qualificato	17
Falegname macchinista	Specializzato	5
Vetraio	Specializzato	1
Falegname:		
Falegname in genere	Specializzato	1
Fotografo:		
Operatore di microproduttori e fotoriproduttori	Qualificato	2

Qualifica di mestiere	Categoria	Posti a concorso
Fotoincisore:		
A tratto e mezza tinta . . .	Specializzato	1
In tricomia	Specializzato	1
Idraulico-tubista	Specializzato	8
Legatore:		
Rilegatore in pelle, doratore .	Qualificato	6
Tagliatore di carta e fogli plastici	Qualificato	1
Litografo:		
Disegnatore cromista .	Specializzato	2
Macchinista	Qualificato	4
Trasportatore . . .	Specializzato	1
Varitipista	Specializzato	1
Lucidista di disegni:		
Lucidista di disegni in genere	Specializzato	7
Macellaio	Qualificato	7
Manovale per lavorazioni:		
Fuochista per caldaie . . .	Comune	1
Manovale addetto alle lavorazioni	Comune	1
Meccanico di precisione d'artiglieria:		
Meccanico per congegni di puntamento e tiro	Specializzato	3
Meccanico per pompe ad iniezione e per carburatori:		
Carburatorista	Specializzato	1
Motorista:		
Motorista in genere	Specializzato	1
Muratore:		
Muratore in genere	Specializzato	17
Operatore di macchine elettroniche:		
Operatore di macchine meccanografiche	Specializzato	29
Operatore di macchine elettroniche:		
Operatore di macchine meccanografiche	Qualificato	7
Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli:		
Fresatore	Specializzato	1
Tornitore in metalli	Qualificato	3
Ottico montatore:		
Collaudatore di congegni ottici e fotogrammetrici	Specializzato	5
Sarto:		
In genere	Specializzato	8
Sellaio:		
Sellaio in genere . . .	Qualificato	1
Tipografo:		
Autotipista	Specializzato	1
Correttore di bozze	Specializzato	21
Linotipista	Qualificato	2
Monotipista tastierista . . .	Specializzato	1
Compositore a mano	Qualificato	3
Impressore	Specializzato	10

RUOLO DEI SERVIZI GENERALI

Qualifica di mestiere	Categoria	Posti a concorso
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere:		
Giardiniere ed ortolano . . .	Specializzato	1
Addetto ai servizi di deposito e magazzino:		
Addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	Specializzato	19
Autista con patente C o corrispondente militare	Qualificato	10
Buttero:		
Addetto all'allevamento . . .	Specializzato	4
Cameriere	Qualificato	6
Cuoco	Specializzato	24
Famiglio	Comune	22
Guardiano	Qualificato	22
Infermiere patentato	Specializzato	1
Manovale per servizi vari:		
Addetto alle pulizie di cucina	Comune	3
Addetto ai quadrupedi e conducente	Comune	5
Manovale addetto ai servizi generali	Comune	11

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di avere conseguito la licenza elementare.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi e dispensati dall'impiego e dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dello art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o alla guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
2) concorso al quale si chiede di partecipare;
3) luogo di residenza (via, città e codice postale);
4) eventuali titoli di appartenenza a categorie preferenziali (invalidi di guerra; invalidi civili di guerra; invalidi per servizio; invalidi del lavoro; invalidi civili; orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro).

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);
5) di essere in possesso della licenza elementare;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite d'età;
8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 6.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

Per i partecipanti ai concorsi nella categoria degli operai comuni la graduatoria verrà formata mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

Art. 7.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 8.

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 700:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dell'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle benemerenze di guerra (in bollo da L. 700 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare), del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio della licenza elementare, rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, gli invalidi per causa di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anch'esso su carta da bollo da L. 700), rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 10.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 11.

Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica, ineppellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 12.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento dell'idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operaio dello Stato, in prova, per un periodo di mesi sei.

Art. 14.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di Roma o altre località della regione Lazio almeno cinque anni, fermo restando, comunque, la facoltà della amministrazione di disporre anche prima del trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedono.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1975

p. *Il Ministro*: CENGARLE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1975
Registro n. 46 *Difesa, foglio n.* 18

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

OGGETTO: domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 in data 28 ottobre 1975.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . posti di . . . . . . nella categoria degli operai specializzati, qualificati e comuni del ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali del Ministero della difesa.

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . . . .) in data . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (ovvero non iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . .; ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

4) non aver riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso la scuola di . . . . . . in data . . . . .;

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare presso . . . . .; non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . (ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo di età);

8) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme: . . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente Amministrazione . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero: . . . . in qualità di . . . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .
(Visto per l'autentica della firma)

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo di scheda da inviare, su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello

. . . .

cognome e nome | data di nascita

. . . .

indirizzo

. . . .

c.a.p. | comune

. . . .

provincia | sigla della provincia

(8961)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina di agenti di cambio presso la borsa valori di Genova

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso a posti di agenti di cambio presso la borsa valori di Genova venne bandito con decreto ministeriale 28 giugno 1968 e che, da tale data, sono trascorsi oltre due anni;

Considerato che risultano attualmente vacanti trentacinque posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Genova;

Uditi i pareri della camera di commercio e degli organi della borsa valori di Genova, come prescritto dall'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Preso atto che tali organi hanno tutti espresso parere sfavorevole all'indizione del concorso sia in vista di eventuali possibili modifiche della legislazione che regola la materia sia per il motivo che un solo concorrente sarebbe in grado di prendere parte al concorso;

Visto che la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova con nota dell'11 giugno 1974 ha espresso, a modifica del precedente orientamento, parere favorevole alla effettuazione del concorso;

Ritenuto che per il disposto dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515, i pareri degli organi previsti nell'art. 1 della stessa legge sono obbligatori ma non vincolanti e che, in conseguenza, l'Amministrazione deve bandire il concorso ogni biennio solo che vi siano vacanze nel ruolo degli agenti di cambio ed indipendentemente dall'eventuale parere contrario degli organi previsti nel citato art. 1 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Vista la nota n. 1303/68 del 16 settembre 1968 con la quale il Consiglio di Stato, su specifica richiesta del Ministero del tesoro, ha espresso il proprio parere sull'argomento, ribadendo il principio dell'obbligatorietà per l'Amministrazione del tesoro di bandire ogni biennio il concorso per la copertura dei posti di agente di cambio resisi nel frattempo vacanti in ciascuna borsa valori;

Ritenuto che i motivi addotti dagli organi di borsa non possono giustificare il rinvio del predetto concorso, date le menzionate disposizioni delle leggi vigenti in materia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 35 (trentacinque) posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Genova.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 700 e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice, presso l'ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Genova, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio, e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Genova;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Genova della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti, debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3. Essi dovranno però essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendano fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui allo articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nello ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1975

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1975
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 394

(9019)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al terzo concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 507;

Visto il decreto interministeriale 2 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 26 luglio 1975, col quale è stato bandito il terzo concorso, per titoli, per l'ammissione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Ritenuto che il citato decreto interministeriale ha fissato in sessanta giorni il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Considerato che detto termine è risultato insufficiente in quanto la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* essendo avvenuta in concomitanza col periodo estivo, di chiusura dei vari uffici competenti, ha impedito agli aspiranti di reperire e produrre in tempo utile la complessa documentazione richiesta a corredo della domanda;

Considerato che al riguardo sono pervenute numerose e qualificate istanze anche da parte di consigli nazionali di ordini professionali;

Ritenuta, pertanto, necessaria la concessione della proroga del termine anzi indicato;

Decreta:

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al terzo concorso, per titoli, per l'ammissione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale è prorogato di giorni sessanta dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
Bucalossi

Il Ministro per la pubblica istruzione
Malfatti

(9084)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Siena

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 17 gennaio 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Siena;

Visto il decreto ministeriale in data 27 giugno 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 5 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Siena, nell'ordine appresso indicato:

1. Tollis dott. Aldo . . punti 83,40 su 132
2. Leonardi dott. Aldo . . » 83,27 »
3. Lalli dott. Manlio » 79,64 »
4. Pasquale dott. Giusto » 78,68 »
5. Azzi dott. Palmiro » 76,60 »
6. Raimondo dott. Vincenzo » 75,38 »
7. Grillo dott. Roberto » 75,02 »
8. Pavanello dott. Francesco » 68,19 »
9. Paladino dott. Orlando . » 64,04 »
10. Cagetti dott. Silvio . » 60,72 »
11. Lombardo dott. Giuseppe » 56,25 »
12. Lazzano dott. Giuseppe » 52,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(9026)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione all'elenco dei primari di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la domanda in data 27 dicembre 1969, con la quale il dott. Elio Fivoli chiese di partecipare agli esami di idoneità a primario di chirurgia di urgenza e pronto soccorso;

Ritenuto che il Fivoli fu ammesso a sostenere gli esami con riserva di ulteriori accertamenti in ordine al possesso dei prescritti requisiti, ma, dopo il superamento degli stessi, il predetto non è stato incluso nella graduatoria degli idonei, non essendosi ancora provveduto a sciogliere la predetta riserva;

Vista la successiva istanza in data 21 aprile 1975, con la quale l'interessato ha chiesto che venga disposto il riconoscimento dell'idoneità in questione;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per l'ammissione allo esame di idoneità a primario è necessario, tra l'altro, il possesso della libera docenza o specializzazione nella materia nella quale il candidato intende conseguire l'idoneità ovvero un servizio di ruolo ospedaliero o universitario nella stessa disciplina per almeno cinque anni;

Ritenuto che, per quanto attiene alla chirurgia di urgenza, la quale è disciplina nuova, introdotta nell'ordinamento solo di recente, deve adottarsi una interpretazione della norma suindicata tale che non ne impedisca la operatività, almeno nel periodo di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969;

Ritenuto che, al predetto fine, l'indagine in ordine alla sussistenza del requisito del servizio quinquennale nella stessa disciplina (sostitutivo della libera docenza o della specializzazione) va compiuta — come è stato affermato dall'ufficio legislativo — non nel senso di accertare se presso l'ospedale esistano apposite divisioni di chirurgia di urgenza, bensì nel senso di stabilire se, indipendentemente dal tipo di organizzazione ospedaliera (che, all'epoca in riferimento, di solito non comprendeva le predette divisioni, attesa la novità della disciplina), l'interessato abbia concretamente svolto, con prevalenza rispetto ad altri servizi, un'attività riconducibile alla nozione ed alle caratteristiche della chirurgia di urgenza;

Ritenuto, pertanto, che è ininfluente la circostanza, riferita dal medico provinciale di Viterbo, che presso l'ospedale civile di Vetralla non esisteva un servizio di chirurgia di urgenza, mentre assume rilevanza la natura dell'attività svolta dal Fivoli nel corso del servizio prestato, per oltre un quinquennio, presso il predetto ospedale;

Ritenuto che l'esame di tale servizio — come risulta dalla documentazione prodotta dall'interessato, che ha trovato conferma nel corso dell'indagine ispettiva disposta da questo Ministero (v. relazione in data 31 maggio 1973) — dimostra che gli interventi chirurgici eseguiti dal Fivoli nel periodo in questione presentano, nella quasi totalità, le caratteristiche della chirurgia di urgenza, nel senso che si riferiscono ad infermità le quali, per la loro natura, presuppongono il pronto intervento;

Ritenuto che tale caratteristica è pienamente conforme alla natura dei presìdi sanitari di base, quale è l'ospedale civile di Vetralla, che assolvono prevalentemente compiti assistenziali per interventi chirurgici di urgenza e di pronto soccorso, di cui si manifesta l'urgente necessità sul posto;

Ritenuto che, per le considerazioni che precedono, il Fivoli deve ritenersi in possesso del requisito del servizio quinquennale prestato nella stessa disciplina, prescritta dal citato art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1973 concernente l'elenco dei primari di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Considerato che il dott. Elio Fivoli, avendo superato l'esame di idoneità a primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso nella sessione anno 1970, con il punteggio di 74/100, ha titolo per l'inclusione nel citato elenco degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi suesposti, all'elenco dei primari di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 1° marzo 1973, viene aggiunto come di seguito indicato, il nominativo del dott. Fivoli Elio che ha superato l'esame di idoneità ospedaliera a primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso nella sessione anno 1970 con il punteggio di 74/100.

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
165. Fivoli Elio . . .	Tripoli (Libia), 29-4-1927	SI	—	—	—	—	—	—

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8721)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, a nove posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1975, registro n. 3, foglio n. 71, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 30 giugno 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, a nove posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, a nove posti di autista in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Calabri ing. Giancarlo, primo dirigente.

Componenti:

Pellico dott. Silvio, direttore di divisione;
Leone dott. Vincenzo, direttore di divisione;
Pitrone dott. Giuseppe, direttore di sezione;
Silvestri dott. Pietro, direttore di sezione.

Segretario:

Mastromarino rag. Benito, segretario principale.

Ai predetti non spetta alcun compenso.

Ai sensi del citato art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, la somma prevista di L. 200.000, sarà prelevata dai fondi stanziati sul cap. 1112 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario e versata in conto entrate eventuali del tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1975
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 124

(9055)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA' SICUREZZA SOCIALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1432 - Prot. 19687 del 12 aprile 1973 modificata con decreto presidenziale n. 1023-*bis* del 4 giugno 1973, con la quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova al 30 novembre 1972;

Visto il decreto presidenziale della giunta regionale n. 1538 del 6 agosto 1974 con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso, nonchè la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla commissione stessa;

Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e l'art. 55 del citato regolamento approvato con regio decreto n. 281;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Approva

la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse, così come formulata dalla commissione giudicatrice:

1 Ripoli Renzo	punti	72,980
2. Magnani Ermanno	»	63,680
3. Santini Giulio	»	61,500
4. Nicolini Mario	»	60,200
5. Francia Alvaro	»	58,600
6 Molinello Michele	»	57,402
7. Alacevich Marco	»	56,656
8. Parisi Antonio	»	56 —
9. Tamagno Carlo	»	55,500

Il presente provvedimento sarà inserito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Genova e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Genova, della prefettura di Genova e dei comuni interessati.

Genova, addì 1° settembre 1975

L'assessore: DOSIO

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA' SICUREZZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento n. 36 in data 1° settembre 1975 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1972;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe in concorso sono state elencate da ciascun concorrente risultato idoneo;

Visti gli articoli 5 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sostituito con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè l'art. 55 del citato regolamento approvato con regio decreto n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Dichiara

i seguenti candidati, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Ripoli Renzo: Masone;
2) Magnani Ermanno: Valbrevenna;
3) Santini Giulio: Mezzanego;
4) Nicolini Mario: Castiglione Chiavarese;
5) Francia Alvaro: Genova, zona 11ª, Staglieno;
6) Molinello Michele: Genova, zona 28ª, Struppa;
7) Alacevich Marco: Genova, zona 22ª, Sampierdarena occidentale;
8) Parisi Antonio: Genova, zona 27ª, Apparizione-Bavari;
9) Tamagno Carlo: Savignone;

Il presente provvedimento sarà inserito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Genova e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Genova, della prefettura di Genova e dei comuni interessati.

Genova, addì 1° settembre 1975

L'assessore: DOSIO

(9028)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello vacante nel comune di Udine.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto n. 90 del 15 gennaio 1974, del veterinario provinciale di Udine con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario direttore del pubblico macello di Udine;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura, dal comune e dall'ordine provinciale dei veterinari di Udine;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indicato in premessa e così composta:

Presidente:

Giacometti dott. Sergio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Vicario dott. Livio, vice prefetto vicario della prefettura di Udine;

Schiavo dott. Aldo, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Seren prof. Ennio, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Marchi dott. Luciano, direttore del pubblico macello di Gorizia.

Segretario:

Sellini dott. Alessandro, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato inoltre nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine e sarà affisso per otto giorni consecutivi nell'albo della prefettura, dell'ufficio veterinario provinciale e del comune di Udine.

Trieste, addì 25 settembre 1975

L'assessore: TRIPANI

(9057)

OSPEDALE CIVICO «RENZETTI» DI LANCIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 10 ottobre 1975, numeri 386 e 407, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario neurologo;
un posto di primario odontostomatologo;
un posto di aiuto ortopedico;
un posto di aiuto pediatra (con competenza in neonatologia);
un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;
un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista;
quattro posti di assistente medico chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(9068)

OSPEDALE CIVILE «G. MARCONI» DI CESENATICO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo del servizio di radiologia e fisioterapia

In esecuzione dell'atto deliberativo 1° settembre 1975, n. 212, controllato senza rilievi dal comitato regionale di controllo, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesenatico (Forlì) - tel. 0457/80002-3.

(9170)

OSPEDALE DI SAN BONIFACIO

Avviso di rettifica

Nell'avviso relativo al «Concorso a posti di personale sanitario medico» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 19 settembre 1975, alla pagina 6651, dove è scritto: «*due* posti di assistente al pronto soccorso», leggasi: «*un* posto di assistente al pronto soccorso».

(9139)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100752860)